

Registro del Sistema di Dovuta Diligenza per gli operatori delle Marche

Premessa.

Il presente modello di “Registro del Sistema di Dovuta Diligenza” costituisce schema di riferimento per assolvere agli obblighi degli operatori delle Marche relativi al rispetto delle disposizioni del Reg. UE n. 995/2010 e del d. lgs. n. 178/2014.

La normativa vigente prevede che vengano svolti controlli a campione da parte dei Comandi e delle Stazioni dei Carabinieri Forestale (CCFOR), che operano per conto dell’Autorità nazionale competente (il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tramite la Direzione generale dell’economia montana e delle foreste - DIFOR) ed il Registro, detenuto dall’operatore e correttamente compilato, assieme ai documenti di riferimento che lo accompagnano, costituisce la base informativa per i controlli stessi.

Sono esclusi dall’obbligo di compilazione del Registro gli operatori che utilizzano il legname ed i prodotti da esso derivati per uso proprio, per il proprio fabbisogno aziendale o per l’esercizio del diritto di uso civico di legnatico per la propria abitazione/azienda.

Sono invece tenuti a compilare il Registro anche gli operatori che cedono a titolo gratuito il legname o i prodotti da esso derivati.

Normativa di riferimento:

Reg. UE n. 995/2010, European Timber Regulation (regolamentazione europea sul legno, EUTR, sistema di dovuta diligenza, “Due Diligence”)

Reg. UE n. 607/2012, di attuazione dell’EUTR, articolo 5, “Tenuta dei registri da parte degli operatori”

Decreto legislativo n. 178/2014 di recepimento statale del Regolamento sull’EUTR

Deliberazione della Giunta Regionale n. 36 del 22 gennaio 2018 sulla Valutazione del rischio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1268/2018 di modifica ed integrazione della DGR n. 36/2018, che adotta il presente modello di “Registro del Sistema di Dovuta Diligenza”.

Link agli atti citati e a ulteriori siti e documenti utili: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#Obblighi-operatori-forestali>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Definizioni

Operatore: persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per la prima volta legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo destinati quindi alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito.

A seconda che il legname venga raccolto nell'UE o importato da Paesi extra-comunitari per la prima

volta nel corso di un'attività commerciale, si applicano le seguenti definizioni di "operatore":

a) in caso di **legname raccolto in uno Stato membro UE** (Italia compresa), l'operatore si identifica con il primo soggetto che ne effettua la "commercializzazione" avendolo prelevato in prima persona (in boschi, pioppeti, alberature di varia natura, siepi, frutteti, ecc.) o avendolo acquisito da terzi che, pur avendo effettuato il taglio e/o l'allestimento del legname, non ne sono entrati in possesso;

b) in caso di **legname raccolto al di fuori dell'UE**, l'operatore è colui che importa e sdogana ai fini

della libera circolazione all'interno dell'UE legno o prodotti da esso derivati inclusi nell'allegato al

Regolamento EUTR.

Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento EUTR, il legname è considerato "commercializzato" se è fornito:

1) **sul mercato interno** – significa che il legno deve essere fisicamente presente nell'UE, raccolto in

tale territorio o importato e sdoganato ai fini della libera circolazione;

2) **per la prima volta** – non sono coperti i prodotti del legno già commercializzati nell'UE e i

prodotti derivati da prodotti del legno già immessi sul mercato;

3) **nel corso di un'attività commerciale** – i prodotti del legno devono essere commercializzati ai fini della trasformazione o della distribuzione ai consumatori commerciali o non commerciali o per

essere utilizzati nell'attività economica dell'operatore stesso.

Poiché il Regolamento EUTR vieta l'introduzione sul mercato UE di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale, la dovuta diligenza deve essere effettuata PRIMA dell'approvvigionamento dei prodotti e quindi precedentemente alla prima immissione sul mercato UE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Infine, l'operatore è tenuto ad iscriversi al Registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati ai sensi dell'art. 4 del D. lgs 178/2014 così come disciplinato dal D.M. 9 febbraio 2021 "Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati".

I termini che renderanno obbligatoria l'iscrizione al Registro scatteranno quando saranno pubblicate sul sito Mipaaf le modalità di iscrizione online allo stesso, sulla base di un'apposita procedura informatica in ambito SIAN, il cui sviluppo è in corso di completamento.

Commercializzazione: la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.

Commerciante: persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno. In qualità di commerciante, la responsabilità primaria è quella della tracciabilità a "monte" e a "valle" della merce. Un soggetto che immette direttamente nel mercato UE legno e prodotti da esso derivati inclusi nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR) e contestualmente li acquista anche da fornitori europei o extraeuropei, deve adempiere agli obblighi previsti per entrambi i ruoli (Operatore e Commerciante).

Informazioni per la compilazione del Registro

Il Registro del Sistema di Dovuta Diligenza è costituito da tre schede: scheda 1, scheda 2 e scheda 3.

La scheda 1 contiene l'anagrafica dell'operatore, viene compilata singolarmente per ciascuna autorizzazione/dichiarazione inizio lavori e per ciascun anno di riferimento. Riporta inoltre la data ed il luogo di abbancamento/stoccaggio, la/e specie legnosa/e, la qualità e la quantità di legname stoccato nel corso dell'anno di riferimento, il/fornitore/i.

La scheda 2 contiene indicazioni sulle vendite effettuate dall'operatore. Deve essere compilata da parte dell'operatore per ciascuna autorizzazione/dichiarazione di inizio lavori e per il singolo anno di riferimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La scheda 3 riguarda la Valutazione del rischio ed eventuali procedure di attenuazione dello stesso

per il rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di dovuta diligenza al fine di prevenire l'immissione nel mercato ed il commercio di legname illegale.

Deve essere compilata da parte dell'operatore per ciascuna autorizzazione/dichiarazione di inizio lavori e sottoscritta e datata in fondo.

NB: gli elementi di "Valutazione del rischio" e, se il rischio non è considerabile "nullo" o "trascurabile", le "Misure di attenuazione del rischio", previsti dal Regolamento UE n. 995/2010 (EUTR), devono essere verificati ed attestati esclusivamente dall'Operatore, anche sulla base delle informazioni contenute nel Registro del Sistema di Dovuta Diligenza.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Registro del Sistema di Dovuta Diligenza

Da conservare per 5 anni compresa la documentazione citata nelle pagine del Registro)

Scheda 1

Informazioni sull'Operatore, sull'intervento selvicolturale eseguito e sul legname e/o i prodotti da esso derivati che si immettono per la prima volta nel Mercato interno della UE.

(da compilare da parte dell'Operatore per ogni anno e da replicare per ogni autorizzazione/denuncia di inizio lavori, presentata all'Ente competente, inserendo i quantitativi stoccati/abbancati.).

Anno: _____

Autorizzazione al taglio/Denuncia di inizio lavori n. del
.....

DENOMINAZIONE AZIENDA/IMPRESA	
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE	
INDIRIZZO COMPLETO DI RESIDENZA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
INDIRIZZO COMPLETO DELLA SEDE LEGALE (da compilare solo se diverso da quello di residenza del titolare/legale rappresentante)	
EVENTUALE SEDE OPERATIVA	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

EVENTUALE SEDE DEPOSITO/MAGAZZINO	
Telefono fisso/Cellulare	/
Fax- E mail	
Posta Elettronica Certificata (PEC)	
Eventuale sito web	

segue Scheda 1 - (barrare la casella corrispondente all'informazione o atto indicato):

La Tabella sottostante sintetizza la documentazione sull'intervento selvicolturale autorizzato/dichiarato da conservare per cinque anni e da esibire in caso di controlli da parte delle Autorità competenti.

Atto o documento	Sì	No	Non pertinente	Estremi atto/documento e data
Denuncia di inizio lavori <input type="checkbox"/> oppure: Istanza di autorizzazione al taglio <input type="checkbox"/> (barrare il tipo di documento)				
Esecuzione di misure fitosanitarie ingiunte dall'Autorità competente (Servizio fitosanitario)				
Autorizzazione al taglio rilasciata dall'ente competente a seguito di istanza				
Impianti di arboricoltura da legno o da frutto (anche tartufige) Autorizzazione espianto se finanziato con fondi pubblici <input type="checkbox"/>				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Autorizzazione espianto non necessaria <input type="checkbox"/>				
Eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per l'esecuzione del taglio e delle opere connesse (es. Autorizzazione paesaggistica/paesaggistica semplificata, nulla osta Ente Parco/Riserva naturale, pre-screening/parere di valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito Natura 2000 interessato ecc.)				
Eventuale certificato di regolare esecuzione dei lavori (nel caso di lavori forestali pubblici)				
Documenti dell'acquisto del bosco in piedi/partita di legname (contratto, anche in forma di scrittura privata o comodato/mandato, concessione, asta pubblica, ecc.)				
Altra documentazione (Certificazione forestale/estremi del Piano di gestione forestale o strumento equivalente che si attua ecc.)				

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Elenco legname e prodotti da esso derivati in possesso dell'operatore ed altre informazioni

Luogo e data di abbancamento/stoccaggio	Specie legnosa/e (in caso di legno da triturazione o di legna da ardere proveniente da bosco misto, indicare la specie prevalente e le due accessorie più significative in termini di abbondanza; negli altri casi indicarle tutte)	Denominazione commerciale del prodotto (es. legna da ardere, da opera, paleria, cippato, pellets, segatura ecc.)	Quantità in volume/peso/n° di unità (metri cubi/quintali/lotto boschivo) <u>N.B.: riferiti alla data riportata nella prima colonna</u>

continua

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

<p>Regione subnazionale in cui il legname è stato ottenuto (indicare la regione italiana in cui è stato eseguito il taglio)</p>	<p>Nominativo e indirizzo del fornitore, ove non coincidente con l'operatore, con indicazione di nominativo o Ragione sociale e partita IVA del fornitore (se questa figura coincide con quella dell'operatore, basterà indicare "me medesimo")</p>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Scheda 2

Registro delle vendite

(NB: nel concetto di vendita sono comprese anche le cessioni gratuite)

Anno: _____

Autorizzazione al taglio/ Denuncia di inizio lavori n. del
.....

Vendita n.	Nominativo del cliente/comme rciante cui sono stati forniti il legno e i prodotti da esso derivati, (da compilare alla ricezione di un ordine d'acquisto parziale o totale della merce). In caso di vendite frazionate si può fare riferimento al registro di scarico oppure alle fatture emesse	Indirizzo del cliente/comm erciante	Estremi fattura (numero e data)	Specie legnosa/e (in caso di legno da triturazione o di legna da ardere provenient e da bosco misto, indicare la specie prevalente e le due accessorie più significativ e in termini di abbondanz a; negli altri casi indicarle tutte)	Denominazi one commerciale del prodotto (es. legna da ardere, da opera, paleria, cippato, pellets, segatura ecc.)	Quantità in volume/peso/n ° di unità (metri cubi/quintali/l otto boschivo)
---------------	--	---	--	--	---	---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1						
2						
3						
4						
5						
(eventuali altre)						

(da compilare da parte dell'Operatore per ogni anno e da replicare per ogni autorizzazione/denuncia di inizio lavori elencando le vendite relative alla stessa istanza/partita di legname)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Scheda 3 – Valutazione del rischio

**Valutazione del rischio ed eventuali procedure di attenuazione
quando si immette per la prima volta nel mercato interno della UE
legno o prodotti da esso derivati**

(barrare e compilare per ogni autorizzazione/denuncia di inizio lavori)

Autorizzazione al taglio/ Denuncia di inizio lavori n. del
.....

1) Valutazione del rischio (art. 6, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 995/2010, European Timber Regulation, EUTR).

a) Nullo o trascurabile in quanto si è in presenza di tutte le informazioni e gli elementi utili indicati dal sopra citato articolo, paragrafo e lettere dell'EUTR, per tale valutazione.

Eventuali note:

b) Non trascurabile in quanto non si è in presenza di tutte le informazioni e gli elementi utili indicati dal sopra citato articolo, paragrafo e lettere dell'EUTR, tali da escludere che non vi sia rischio nullo o trascurabile.

Eventuali note:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 2) Procedure di attenuazione del rischio (art. 6, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 995/2010, European Timber Regulation, EUTR).

Essendosi barrato il caso di cui alla lettera b), con riferimento all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), dell'EUTR, ho posto in essere le seguenti misure di attenuazione del rischio (*"che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi"*, come disposto in merito dall'EUTR):

Eventuali note:

Luogo e data, _____

Firma dell'operatore

(Fine del Registro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

APPENDICE

Sistema sanzionatorio ai sensi del D. Lgs. n. 178/2014 per violazioni alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR).

In Italia, le sanzioni penali ed amministrative per le violazioni alle disposizioni del Regolamento (UE) 995/2010 sono previste dall'art. 6 del D. Lgs n. 178/2014.

Tali violazioni rientrano in tre distinte tipologie.

1) Immissione sul mercato di legno e prodotti derivati di origine illegale.

In questo caso si applica la sanzione penale (contravvenzionale) prevista dal comma 2: *“2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, è punito con l'ammenda da euro 2.000,00 a euro 50.000,00 o con l'arresto da un mese ad un anno.”*

Il D.lgs 178/2014 disciplina, altresì, all'art. 6 comma 3 la fattispecie di violazione di particolare gravità per l'ambiente: *“Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravità per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.”*

La comprovata origine illegale si concretizza ove sia stata acquisita prova del fatto che il legno o prodotti da esso derivati sono stati immessi sul mercato violando la normativa, nazionale o regionale, di riferimento, comportando – com'è contemplato nel Regolamento - una sostanziale violazione ambientale.

Nel caso del legname nazionale, cui le presenti linee guida sono riferite, in tale ambito si possono far rientrare – a titolo di esempio - i casi di commercializzazione a seguito di utilizzazione forestale eseguita in violazione delle norme a tutela del paesaggio; di variazione non autorizzata di destinazione d'uso del suolo; di delitto contro il patrimonio (furto); di grave alterazione del contesto forestale-ambientale.

2) Mancato assolvimento della dovuta diligenza.

In questo caso si applica la sanzione amministrativa (pecuniaria) prevista dal comma 4: *“Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

da euro 5,00 a euro 5.000,00 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300,00 fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, per la quale non è ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.”

La violazione in esame si concretizza ove sia stata acquisita prova del fatto che il legno o prodotti da esso derivati sono stati immessi sul mercato senza aver ottemperato agli obblighi della dovuta diligenza.

3) Mancata tenuta del registro della dovuta diligenza

In questo caso si applica la sanzione amministrativa (pecuniaria) prevista dal comma 5:” Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500,00 a euro 15.000,00.”

Nel caso di utilizzazione forestale eseguita sul territorio nazionale e conseguente immissione sul mercato di legno o prodotti da esse derivati, l’ottemperanza alle prescrizioni normative nazionali, regionali e locali, assicura l’assolvimento della dovuta diligenza. L’operatore ha in capo l’onere di assicurare, in maniera comprovata e documentata, attraverso qualsiasi forma di registrazione, cartacea o elettronica: il pieno assolvimento agli oneri autorizzativi di legge; il rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento; la completa tracciabilità del legname, dal momento autorizzativo a quello commerciale finale.

Un aspetto di particolare rilievo – che caratterizza la norma differenziandola da molte altre – è il fatto che l’onere della prova dell’avvenuta ottemperanza alla dovuta diligenza resta a carico dell’operatore.

Infine, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del medesimo Decreto, *“salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore che non si iscrive al registro di cui all’articolo 4 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.200,00”*. Le modalità e i termini per l’iscrizione sono disciplinati dal DM 9 febbraio 2021 recante *“Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”*.